



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale Enti Locali e Finanze
Servizio degli enti locali

Prot. N. 23681

Cagliari, 23 giugno 2015

Comunicazione trasmessa solo per
posta elettronica certificata ai sensi
dell'art.48, c. 1, D. Lgs. n.82/2005

AI SINDACO DEL
COMUNE DI

e. p.c. Al Comandante della locale
Compagnia barracellare

Oggetto: Funzioni, competenze e attività delle compagnie barracellari. Gestione contabile e finanziaria delle risorse. LR 25/88, art. 28. Istruzioni e indicazioni.

In varia forma e frequenza, pervengono a questo ufficio richieste di chiarimento e quesiti in ordine all'attività e alla gestione amministrativa e contabile delle compagnie barracellari. Al riguardo, stante la complessità e la rilevanza di alcune tematiche, si ritiene opportuno, con la presente nota, fornire indicazioni e richiamare alcune disposizioni di ordine generale e normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento delle CCBB.

Secondo quanto previsto dalla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, le compagnie barracellari, costituite su base territoriale comunale, possono svolgere sia attività inerenti all'esercizio di pubbliche funzioni sia attività di natura privatistica.

Sotto il primo profilo, le compagnie **collaborano** con le autorità istituzionalmente preposte ai servizi di protezione civile, prevenzione e repressione dell'abigeato, controllo scarichi di rifiuti civili e industriali e, in generale, di vigilanza e tutela ambientale (art. 2, commi 1, punti 2), 3) e 4)). **Collaborano**, inoltre, con le forze di polizia di Stato, su richiesta del sindaco, per specifiche operazioni (art. 5) e **operano** alle dirette dipendenze della polizia locale in occasione di particolari manifestazioni o eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica (art. 8, L.R. 9/2007).

Relativamente alle attività di natura privatistica, la normativa al riguardo **attribuisce** alle compagnie barracellari sia la funzione di salvaguardia delle proprietà affidate loro in custodia da privati (art. 2, comma 1, punto 1)), sia la salvaguardia del patrimonio e dei beni del comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana (punto 4). Tali funzioni sono svolte, rispettivamente, nella forma disciplinata dall'art. 4, per i beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14 luglio 1898, n. 403, con modalità da stabilirsi in apposita convenzione, per quelli pubblici.

Per l'affidamento in custodia degli altri beni, pubblici e privati non compresi nelle suddette disposizioni, l'art. 4, comma 6 della legge in parola prevede che le modalità e le procedure siano espressamente stabilite nel regolamento barracellare comunale.

In proposito, si osserva che la legge regionale non pone alcuna limitazione alla natura dei beni oggetto della vigilanza, ma obbliga la compagnia ad erogare i servizi stipulando un contratto di assicurazione in virtù del quale risponde dei danni ai beni ad essa affidati (art. 19, L.R. 25/88) previa corresponsione, da parte dell'assicurato, del relativo premio. Le compagnie che operassero dietro il pagamento di un corrispettivo, senza assunzione di responsabilità per la perdita del bene, verrebbero ad esercitare l'attività di vigilanza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., in difetto del titolo autorizzatorio (Parere Prefettura di Sassari n.37233 del 1° agosto 1997).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale Enti Locali e Finanze
Servizio degli enti locali

Risulta, pertanto, fondamentale normalizzare e disciplinare l'ulteriore opera di vigilanza esercitata dalla Compagnia barracellare, tenuto conto anche del fatto che tale attività potrebbe entrare in concorrenza con il servizio analogo offerto dagli istituti di vigilanza privata.

E' necessario a questo punto rimarcare l'unicità e il contesto nel quale sono state istituite e sono chiamate ad operare le compagnie barracellari, la cui *mission* nulla ha a che vedere con altre forme di servizi di vigilanza legati a scopi ed esigenze economiche differenti ed estranei alla realizzazione di fini pubblici.

Sulla materia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio parere, ha inoltre evidenziato la necessità di assicurare che le somme corrisposte con fondi pubblici alle compagnie barracellari siano, nella loro entità e nella destinazione, rigorosamente rapportate alle attività svolte per conto delle autorità pubbliche e non assumano la natura di sovvenzione dell'intera attività delle compagnie. Ciò al fine di non creare condizioni di ingiustificato vantaggio nell'ambito delle attività di natura privatistica, come avviene nel caso della salvaguardia di beni altrui, dove i barracelli offrono un servizio assimilabile a quello degli istituti di vigilanza privata, seppure utilizzando schemi contrattuali differenti.

Si ricorda, al riguardo, che il contributo forfettario annuo erogato alle compagnie barracellari allo scopo di favorirne la costituzione e il mantenimento, deve essere utilizzato, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 25 del 1988, come sostituito dall'articolo 30, comma 12 della L.R. n. 2 del 2002, esclusivamente per le spese generali, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'equipaggiamento e le attrezzature.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, 18 e 19 della predetta legge, tale provvidenza è da considerarsi a destinazione vincolata e non potrà essere computata, a fine esercizio, quale utile da ripartire fra i componenti della compagnia.

Il Sindaco, a cui l'art. 17, comma 8 assegna la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare, avrà cura di verificare la regolarità dei rendiconti che le compagnie sono tenute a presentare semestralmente, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi pubblici.

Al fine di assicurare la corretta informazione e la conoscenza degli argomenti trattati a tutti i soggetti interessati, si chiede alla S.V. di voler cortesemente provvedere a notificare al Capitano della locale Compagnia copia della presente circolare.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento si dovessero rendere necessari.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
F.to Giuseppe Biggio

Resp. Sett. Anna Nieddu
F.Istruttore Piero Tatti